

- Accettate GARANZIE IL 06/05/22 INIZIO VALIDITA

- Notificato R 27/07/2022

Area ambiente
e tutela del territorio

Settore qualità dell'aria,
rumore ed energia

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Fascicolo 10.13/2022/13

Pagina 1

Spett.le

S.U.A.P. del Comune di Corsico

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle attività di recupero (art.216 D.Lgs.152/06) e per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche a favore dell'Impresa Individuale MISSANA GABRIELE LODOVICO - P.IVA 04945200964 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Guintellino Guglielmo n. 19 ed insediamento produttivo nel comune di Corsico (MI) in via Alcide De Gasperi n. 24. Pratica n° MSSGRL75D25F205K-24012022-1142.

Con la presente si trasmette il provvedimento in oggetto ai fini del rilascio all'impresa istante.

Per determinare la decorrenza degli effetti dell'atto, si richiede di comunicare la data di rilascio del provvedimento alla scrivente autorità all'indirizzo PEC protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it, ad ARPA e agli altri Enti interessati che codesto SUAP vorrà individuare.

Si comunica che l'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, dovrà essere richiesta dal SUAP competente ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

In attesa di riscontro da parte di codesto S.U.A.P. si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio

Gestione procedimenti A.U.A.

Dott. Giuseppe Bono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Allegati:

1. Autorizzazione Unica Ambientale

Città Metropolitana di Milano

Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia

V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - tel: 027740. 5679 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Bono tel: 027740.3970 e-mail:

g.bono@cittametropolitana.milano.it - Responsabile del Servizio Gestione Procedimenti AUA



**Città
metropolitana
di Milano**

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5367 del 21/07/2022

Fasc. n 10.13/2022/13

Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle attività di recupero (art.216 D.Lgs.152/06) e per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche a favore dell'Impresa Individuale MISSANA GABRIELE LODOVICO - P.IVA 04945200964 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Guintellino Guglielmo n. 19 ed insediamento produttivo nel comune di Corsico (MI) in via Alcide De Gasperi n. 24. Pratica n° MSSGRL75D25F205K-24012022-1142.

IL DIRETTORE DEL SETTORE QUALITA' DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA

PREMESSO che in data 27/01/2022 prot. CMMi n. 13344 ha avuto avvio il procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio delle attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche con l'istanza presentata dall'Impresa Individuale MISSANA GABRIELE LODOVICO - P.IVA 04945200964 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Guintellino Guglielmo n. 19 ed insediamento produttivo nel comune di Corsico (MI) in via Alcide De Gasperi n. 24 - al SUAP di Corsico (MI);

DATO ATTO che con nota del 02/02/2022 prot. CMMi n. 17540 sono state richieste integrazioni documentali all'impresa e le stesse sono state riscontrate in modo definitivo con nota del 05/07/2022 prot. CMMi n. 106914;

VISTA la normativa di settore che attribuisce alla Città metropolitana di Milano la competenza autorizzativa in materia di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013;

PRESO ATTO degli elementi di fatto e di diritto, nonché delle risultanze dell'istruttoria dalla quale risulta che:

- con nota datata 04/05/2022 prot. CMMi n. 73929 l'Ufficio d'Ambito della Città metropolitana di Milano - Azienda Speciale ha espresso parere favorevole alle condizioni e con le prescrizioni tecniche evidenziate nell'unito Documento Tecnico, che forma parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;
- con nota datata 20/07/2022 prot. CMMi n. 115800 il Servizio Coordinamento tecnico rifiuti - Settore Rifiuti e Bonifiche ha espresso parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'unito Documento Tecnico per le operazioni recupero rifiuti, con la planimetria e l'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc.9.2/2016/1 contenente le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

VISTA la nota datata 20/07/2022 prot. n. 115172 con la quale il competente Settore Parco Agricolo sud Milano ha trasmesso il proprio "Parere motivato della procedura di Screening di Incidenza relativa a richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 216 D.lgs. 216/2006 da parte della Ditta Missana Gabriele, per attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi presso fabbricato industriale esistente e sito nel Comune di Corsico (MI) - via Alcide De Gasperi 24, riguardante il recepimento delle linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.)";

RILEVATO che dagli esiti dell'istruttoria, l'istanza risulta autorizzabile;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:

- l'istruttoria amministrativa e tecnica ha avuto esito positivo in quanto l'attività di impresa, oggetto dell'istanza, con le relative matrici ambientali da autorizzare risultano coerenti con la disciplina normativa in materia ambientale;

VERIFICATA la regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), ed il codice di comportamento dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente.

AUTORIZZA

1) il SUAP del Comune di Corsico (MI) al rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'esercizio delle attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche a favore dell'Impresa Individuale MISSANA GABRIELE LODOVICO - P.IVA 04945200964 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Guintellino Guglielmo n. 19 ed insediamento produttivo nel comune di Corsico (MI) in via Alcide De Gasperi n. 24, alle seguenti condizioni e prescrizioni tecniche che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione:

- per la matrice "esercizio delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi" al Documento prot. CMMI n. 115800 del 20/07/2022 con l'Allegato Tecnico per le operazioni recupero rifiuti, la planimetria e l'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc.9.2/2016/1 contenente le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare;

- per la matrice "scarico in pubblica fognatura" al Documento Tecnico del 04/05/2022 con prot. CMMi n. 73929.

1.1) l'impresa deve trasmettere entro 90 gg la garanzia finanziaria, determinata in €95.904,66.=, conforme a quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. 19461 del 19/11/2004, con validità temporale pari a quella dell'autorizzazione più un anno, od un deposito cauzionale con le medesime caratteristiche da versarsi sul conto avente il seguente IBAN: IT50V0306901775000099700235, riportando nella causale: *"RG dell'autorizzazione - Nome della ditta - sede legale ed insediamento - Reale Cauzione"*.

1.2) la mancata presentazione, all'Autorità competente, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla D.G.R. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento.

1.3) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;
- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del D.Lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal D.M. 350/98.

1.4) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria.

2) Notifica il presente provvedimento al Suap territorialmente competente. Inoltre:

- la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP competente del presente titolo, che ne darà comunicazione anche alla Città metropolitana di Milano, dando atto che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativi Allegati Tecnici saranno effettuate da Città metropolitana di Milano e dai competenti organi di controllo, secondo la normativa vigente.

3) Da atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei controlli interni, ed inoltre il presente atto: è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPCT; rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali; rispetta il termine di conclusione del procedimento.

4) Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

**IL DIRETTORE DEL
SETTORE QUALITÀ DELL'ARIA, RUMORE ED ENERGIA
Arch. Marco Felisa**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale
Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è: Giuseppe Bono
Responsabile dell'istruttoria amministrativa: Aurelio Collini
Responsabile dell'istruttoria tecnica: Uffici di competenza

Atti: 10.13\2022\13

RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA: Endoprocedimento - Rifiuti (ex art. 216 del D.Lgs. 152/06)
Settore Rifiuti e Bonifiche - Servizio Coordinamento Tecnico Rifiuti

Oggetto: MISSANA GABRIELE LUDOVICO con sede legale in Milano (MI), Via Guintellino Guglielmo n. 19 ed insediamento produttivo in Corsico (MI), via Alcide De Gaspari n. 24 - Nuova Autorizzazione Unica Ambientale ex d.P.R. 59/2013.

1. ANAGRAFICA

CIP (Codice Identificativo Pratica)	Non ancora attivo
Foglio Catastale	11
Particella catastale	163

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

3. L'impresa è iscritta, fino alla data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, al n. **MI01634** del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità. Si specifica che i rifiuti sono da intendersi come rifiuti in ingresso conto terzi.

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (^r)	t/a (^r)	mc/a (^r)
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi.	150101, 150105, 150106, 200101	R13	9	50	225
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	100210, 120101, 120102, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140 100299, 120199	R13	180	1.400	3.150
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140 100899, 120199	R13	160	450	900
5.1	parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	160116, 160117, 160118, 160122	R13	60	120	360

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (¹)	t/a (¹)	mc/a (¹)
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	14	100	286
5.19	apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160116, 160214, 200136	R13	90	180	324
6.1	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 200139, 191204, 170203	R13	15	50	375
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno.	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	15	100	750

(¹) Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto.

3.1 attrezzature utilizzate per il trattamento e la movimentazione di rifiuti:

- pesa;
- semovente munito di benna a polipo;
- carrello elevatore;
- rilevatore radioattività per monitorare il materiale metallico e Raee;
- pelacavi.

3.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

3.2.1 Tipologia 3.1, 3.2 e 5.1: messa in riserva di rifiuti [R13] con cernita ed eventuale smontaggio manuale per sottoporli all'operazione di recupero [R4] negli impianti metallurgici [R4];

3.2.2 Tipologia 5.8: messa in riserva di rifiuti [R13] con cernita dei cavi ed eventuale sguantatura per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3];

3.2.3 Tipologia 1.1, 6.1, 5.19 e 9.1: messa in riserva [R13], di rifiuti non pericolosi prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati.

4. SINTESI DELLE PRESCRIZIONI SPECIFICHE

4.1 le operazioni di messa in riserva [R13] dei rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria "Tavola - Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale AUA - AUA Missana Gabriele Lodovico dwg - Rev. B datata 5/22" parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi autorizzati;

4.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:

- 4.2.1 acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante la classificazione e le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- 4.2.2 qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

- 4.3 sui rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, deve essere sempre garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i. e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali e nel rispetto delle norma UNI 10897:2016;
- 4.4 il ritiro dei rifiuti metallici può avvenire a condizione che presso l'impianto:
 - 4.4.1 sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
 - 4.4.2 vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
 - 4.4.3 sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Città Metropolitana di Milano" del 12.12.2008, predisposta dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
 - 4.4.3.1 dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
 - 4.4.3.2 dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 4.4.3.3 dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 4.4.3.4 in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;

- 4.4.3.5 secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
- 4.4.3.6 copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 4.4.4 nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95, 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 4.5 i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva [R13] a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 4.6 laddove autorizzati, i rifiuti identificati con i codici CER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati, fermo restando la provenienza stabilita da D.M. 5.02.98, all'allegato 1, suballegato 1, punto X.X.1, e qualora provenienti:
- 4.6.1 da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
- 4.6.2 da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
- 4.6.3 da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con CER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi;
- 4.7 i rifiuti RAEE identificati con i CER 160214, 160216 e 200136, rientranti nella tipologia 5.19 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti esclusivamente a messa in riserva [R13]. La gestione di tali rifiuti deve avvenire nella stretta osservanza di quanto previsto e prescritto dal D.Lgs. 49/2014 e dal d.m. 5/02/1998;
- 4.8 il quantitativo dei rifiuti e/o materiali in deposito non dovrà superare i quantitativi oltre i quali vigono gli obblighi di Prevenzione Incendi;
- 4.9 al fine di prevenire eventuali fenomeni di incendio accidentali o ad opera di terzi e più in generale per rafforzare le forme di prevenzione si raccomanda l'adozione da parte del gestore dell'impianto, di adeguate misure di difesa passiva (esempio: videosorveglianza, guardiania anche con ricorso ad istituti di vigilanza) da mantenere attive ed efficienti nel

tempo, come da nota del 09/08/218 (prot. N. 12B2/2018-016357 Area O.S.P.I.), della Prefettura di Milano - Ufficio Territoriale di Governo.

4.10 l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:

4.10.1 procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposta secondo quanto previsto dai D.Lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, la quale dovrà essere mantenuta aggiornata.

5. RIFERIMENTI TECNICI, NORMATIVI E PRESCRIZIONI GENERALI

L'allegato estratto dal provvedimento R.G. 1886/2016 del 29/02/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1, unito al presente a costituirne parte integrante, contiene le prescrizioni di carattere generale da osservare e rispettare.

IL DIRETTORE DEL
SETTORE RIFIUTI E BONIFICHE
(Vice Direzione d'Area)
Raffaella Quitadamo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Vega Mazzoleni

Estratto da provvedimento R.G. 1886/2016 prot. 44965 fasc. 9.2/2016/1 avente titolo:
“Riorganizzazione interna all'Area Tutela e valorizzazione Ambientale: criteri per la gestione delle pratiche attraverso il nuovo applicativo per la dematerializzazione delle pratiche di competenza dell'Area tutela e valorizzazione ambientale. Approvazione dei nuovi modelli per le istanze online e dei repertori delle prescrizioni e dei riferimenti normativi di carattere generali da citare negli atti conclusivi dei procedimenti. 2° Provvedimento di semplificazione.”

Parte PRESCRIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Autorizzazione Unica Ambientale - Rifiuti

1. PRESCRIZIONI GENERALI

- 1.1 entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento, immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopracitato Registro recuperatori, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata (d.m. 350/98 e art. 216, comma 3 del d.lgs. 152/06);
- 1.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998, con particolare riferimento all'Allegato 5, e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento. E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di gestire l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati all'istanza, autorizzati con il presente provvedimento autorizzativo e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 1.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale (artt. 188-bis, 188-ter, 190 e 193 del d.lgs. 152/06);
- 1.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI, riportante le motivazioni della mancata accettazione;
- 1.5 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 1.6 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il

sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai punti x.x.1 (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;

- 1.7 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva (R13) dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il sito o destinati a recupero presso terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre quelli posti in deposito temporaneo derivanti dalle operazioni svolte presso l'impianto dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, entro massimo un (1) anno dal loro ottenimento;
- 1.8 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, devono avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta, devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 1.9 le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva [R13] devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 1.10 presso l'impianto dovrà essere sempre presente idoneo materiale assorbente e contenitori chiudibili per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze solide e/o liquide inquinanti eventualmente versate a terra, o nel caso di ritrovamento di frazioni di rifiuti indesiderati tra quelli accettati in entrata, che possono comportare rischi di percolamento, fenomeni maleodoranti o di spandimento di polveri;
- 1.11 nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 1.12 per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";
- 1.13 restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi (d.lgs. 152/06);
- 1.14 i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);

- 1.15 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;
- 1.16 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;
- 1.17 la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune, all'A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 1.18 in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 1.19 in caso di affitto o cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 1.20 ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Generali

- 2.1.1 D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- 2.1.2 D.m. 5 febbraio 98 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- 2.1.3 D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

- sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- 2.1.4 L.r. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
 - 2.1.5 D.d.g. 36/1998 “Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi”;
 - 2.1.6 Decisione 2014/955/UE “Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE”;
 - 2.1.7 D.d.g. 3590/1998 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio-prosecuzione di attività di recupero ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
 - 2.1.8 D.d.u.o. 10384/2003 “Approvazione dello schema di comunicazione e dei contenuti e della relazione da allegare a tale comunicazione relativa ad inizio di attività di recupero di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 33 comma 1 e art. 57 commi 5 e 6 del d.lgs. 22/97 modificato ed integrato dal d.lgs 389/97”;
 - 2.1.9 D.g.r. 1990/2014 relativamente ai “Criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”;
 - 2.1.10 D.g.r. 19461/2004 “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;
 - 2.1.11 D.g.r. 8882/2002 “Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale” così come modificata dalla D.g.p. 135/2014 “Aggiornamento degli oneri istruttori a carico delle Aziende per l'ottenimento di autorizzazioni in materia ambientale”;
 - 2.1.12 D.d.g. 6907/2011 “Approvazione delle Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti”;
 - 2.1.13 D.p.R. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
 - 2.1.14 Regolamento (CE) 1907/2006 “Concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE”;
 - 2.1.15 D.m. 120/2014 “Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e

finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali”;

- 2.1.16 D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

2.2 Registri e formulari e sistema di tracciabilità

- 2.2.1 D.m. 148/1998 “Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli artt. 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del d.lgs. 22/1997”;
- 2.2.2 D.m. 145/1998 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli artt. 15, 18, comma 2 lettera e) e comma 4 del d.lgs. 22/1997”;
- 2.2.3 Circolare Ministero dell'ambiente e Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1998 “Esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal d.m. 145/1998 e dal d.m. 148/1998”;
- 2.2.4 Decreto 18/02/2011, n. 52. “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”;

2.3 Impatto acustico

- 2.3.1 Legge 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- 2.3.2 D.p.c.m. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

2.4 Carta

- 2.4.1 UNI-EN 643 “Lista delle qualità normate europee di carta da macero”;

2.5 Vetro

- 2.5.1 Regolamento (UE) 1179/2012 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.6 Rottami metallici

- 2.6.1 D.lgs. 230/1995 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”;
- 2.6.2 D.lgs. 52/2007 “Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
- 2.6.3 Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia “Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici”;
- 2.6.4 D.g.r. 10222/2009 “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi”;
- 2.6.5 Regolamento (UE) 333/2011 “Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- 2.6.6 Regolamento (UE) 715/2013 “Recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;

2.7 R.A.E.E

- 2.7.1** D.lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
- 2.7.2** D.lgs. 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”
- 2.7.3** Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente , decreto ministeriale 20 settembre 2002”;
- 2.7.4** Legge 549/1993 “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”;
- 2.7.5** Decreto ministeriale 3 ottobre 2001 “Recupero, riciclo, rigenerazione degli halon”;
- 2.7.6** Decreto ministeriale 20 settembre 2002 “Attuazione dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico”;
- 2.7.7** D.P.R. n. 43/2012 “Gas fluorurati effetto serra - attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006”.

2.8 Amianto

- 2.8.1** L.r. 17/2003 “Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto”;

2.9 Olii usati

- 2.9.1** Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 maggio 1996, n. 392 “Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati”;

2.10 PCB

- 2.10.1** D.lgs. 209/1999 “Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili”;

2.11 Veicoli fuori uso

- 2.11.1** D.lgs. 209/2003 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”;

2.12 Plastica

- 2.12.1** UNIPlast 10667 “Lista delle qualità normate di plastica”;

2.13 Inerti

- 2.13.1** Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205 “Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15 luglio 2005 n. 5205”;

2.14 Biocombustibili

- 2.14.1** Uni-En ISO 17225-4:2014 “Biocombustibili solidi - Specifiche e classificazione del combustibile - Parte 4: Definizione delle classi di cippato di legno”;

2.15 Fanghi

- 2.15.1** D.lgs. 99/1992 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- 2.15.2** D.g.r. 2031/2014 “Disposizioni regionali per il trattamento e l'utilizzo, a beneficio dell'agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali in attuazione dell'art. 8, comma 8, della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12. Conseguente integrazione del punto 7.4.2, comma 6, n. 2) della d.g.r. 18 aprile 2012, n. IX 3298, riguardante le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”;

2.16 Compostaggio

2.16.1 D.lgs. 75/2010 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

2.16.2 D.g.r. 12764/2003 “Linee guida relative alla costruzione e all’esercizio degli impianti di produzione di compost”;

2.16.3 D.g.r. 3018/2013 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

2.17 Pile e accumulatori

2.17.1 D.lgs. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE”;

2.18 Rifiuti sanitari

2.18.1 D.P.R. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179”.



Fascicolo 6.4\2022\8

Pagina 1

**Spettabile: Area Ambiente e Tutela del Territorio
della Città Metropolitana di Milano**
Viale Piceno 60
20129 - Milano
c.a. Dott. Giuseppe Bono
Responsabile del Servizio Gestione procedimenti
AUA

Oggetto: Impresa Individuale Missana Gabriele Lodovico - insediamento produttivo sito in Via Alcide de Gasperi n. 24 nel Comune di Corsico (Mi) - scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche - Istanza AUA presentata al S.U.A.P. ai sensi del D.P.R. 59/2013. – Trasmissione dell'allegato tecnico AUA.

Vista l'istanza trasmessa all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale dall'Area Ambiente e Tutela del Territorio della Città Metropolitana di Milano in data 28.01.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 960) ed integrata in data 14.03.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 3073), con la quale l'Impresa Individuale Missana Gabriele Lodovico chiede il Rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche per l'insediamento produttivo ubicato in Via Alcide de Gasperi n. 24 nel Comune di Corsico (Mi).

Verificato che l'istante ha corrisposto gli oneri istruttori e di procedibilità inerenti il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche, con versamenti effettuati in data 01.02.2022 secondo quanto previsto dalla D.D.G. n. 797 del 01.02.2011 e dalla DGR n. X/3827 del 14/07/2015, nonché secondo la Deliberazione del C.d.A. dell'Ufficio d'Ambito n. 2 del 07.10.2019.

Eseguita l'istruttoria amministrativa degli atti costituenti il procedimento.

Acquisito il parere tecnico di competenza del Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. del 04.04.2022 (Cod. Procedimento: case 02451546 parere 009537), richiesto dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 18.03.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 3368) e pervenuto in data 05.04.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 4033).

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato tecnico unito alla presente, parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Distinti saluti.

**Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito della
Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale**
(Avv. Italia Pepe)

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Responsabile del Procedimento e Responsabile del Servizio tecnico autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura:
Ing. Saverio Rocco Cillis

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Davide Donzella
tel. 02/710493.16 email: d.donzella@atocittametropolitana.milano.it



Fascicolo 6.4\2022\8

ALLEGATO TECNICO D SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Ragione Sociale	Impresa Individuale Missana Gabriele Lodovico
Indirizzo Sede	MILANO (MI) – VIA GUINTELLINO GUGLIELMO N. 19
Indirizzo Impianto	CORSICO (MI) – VIA ALCIDE DE GASPERI N. 24
Attività	<i>Autotrasporto merci conto terzi – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi</i>
Gestore dell’Impianto	Sig. Missana Gabriele Lodovico in qualità di Titolare dell’Impresa

PREMESSO E RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale del 16.03.2021 (Prot. Uff. Ambito 3196) e in particolare l’Allegato A contenente l’indicazione della normativa a presidio del presente procedimento nonché tutte le prescrizioni di carattere generale.

SI DÀ ATTO che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato dall’art. 5 del PTPCT dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale a rischio basso.

1. DESCRIZIONE DELLO SCARICO E DELL’ATTIVITA’

1.1. L’Impresa Individuale Missana Gabriele Lodovico svolge presso l’insediamento produttivo sito in Via Alcide de Gasperi n. 24 nel Comune di Corsico (Mi) l’attività di commercio di materiali ferrosi e non ferrosi. L’Impresa dichiara di svolgere attività di deposito, cernita e selezione dei rottami esclusivamente all’interno del fabbricato e per le seguenti tipologie di rifiuto (R13):

- ferro
- carta
- metalli
- parti di veicoli
- cavi elettrici
- apparecchiature elettriche (RAEE)
- plastica
- legno



Tale attività è svolta da un solo addetto (il titolare) e le lavorazioni sono esercitate 220 giorni/anno per 7 ore/giorno. L'insediamento produttivo è dotato di due accessi, il principale sito in Via Alcide de Gasperi, quello secondario situato in Via Palmiro Togliatti. La superficie totale dell'insediamento è di 822 mq, di cui superfici scolanti 325 mq, superfici coperte 429 mq e superfici drenanti (aree a verde) 68 mq. La pavimentazione esterna è costituita da autobloccanti, quindi parzialmente drenante.

- 1.2. Dalla planimetria allegata all'istanza, denominata "*Planimetria Generale*" avente ad oggetto "*Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A.*" del marzo 2022 si evince che l'insediamento produttivo presenta tre punti di allacciamento in pubblica fognatura.

Lo scarico indicato con la dicitura *S1*, ubicato in via Alcide de Gasperi, risulta costituito da acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici che confluiscono in pubblica fognatura delle acque nere senza alcun trattamento e previo passaggio in pozzetto di ispezione.

Il secondo scarico indicato con la dicitura *S2*, ubicato in via Alcide de Gasperi, risulta costituito da acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti del cortile posto in adiacenza di via Alcide de Gasperi che confluiscono in pubblica fognatura delle acque bianche senza alcun trattamento e previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato. Si nota altresì la presenza di un pozzetto situato nella zona di carico/scarico rifiuti all'interno del fabbricato collegato alla rete e confluyente nel medesimo scarico.

Il terzo scarico indicato con la dicitura *S3*, ubicato in via Palmiro Togliatti, risulta costituito da acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti del cortile posto in adiacenza di via Palmiro Togliatti e delle coperture, che confluiscono in pubblica fognatura delle acque bianche senza alcun trattamento e previo passaggio in pozzetto di campionamento dedicato. Si nota altresì la presenza di un pozzetto situato nei pressi dell'area di cernita e selezione dei rifiuti all'interno del fabbricato collegato alla rete e confluyente nel medesimo scarico.

L'Impresa afferma di non produrre alcun refluo di tipo industriale e dichiara inoltre che "[...] non è presente l'impianto di trattamento delle acque meteoriche in quanto tutta l'attività di gestione rifiuti viene condotta all'interno del fabbricato industriale al coperto" richiedendo quindi di non essere assoggettata alle disposizioni sulla separazione e il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 04/2006.

- 1.3. L'approvvigionamento idrico dichiarato attualmente dall'Impresa è pari a 20 mc/anno interamente utilizzato per usi domestici ed avviene tramite due punti di fornitura da pubblico acquedotto.
- 1.4. Acquisita come facente parte integrante del presente Allegato, in quanto riportante il sistema di fognatura da autorizzarsi, la planimetria come di seguito indicata "*Planimetria Generale*" avente ad oggetto "*Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A.*" del marzo 2022.



2. PARERI OBBLIGATORI E ISTRUTTORIA TECNICA

2.1. Acquisito il parere espresso da Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. con nota del 04.04.2022 (Cod. Procedimento: case 02451546 parere 009537), trasmesso all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale in data 05.04.2022 (Prot. Uff. Ambito n. 4033), il cui contenuto tecnico si intende qui interamente richiamato, con particolare riferimento agli stralci di seguito riportati:

- *"[...] La rete di fognatura interna risulta conforme alle disposizioni dell'art. 44 del "Regolamento del servizio idrico integrato" il quale prevede che le reti di fognatura interna agli insediamenti a qualsiasi uso destinati debbano essere del tipo separato e cioè con condotti distinti che raccolgano separatamente le acque reflue domestiche, le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue industriali.*
- *In relazione alla normativa vigente ed al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, per quanto rilevabile dalla domanda presentata e dalla documentazione allegata, nonché in relazione alle verifiche effettuate si dà atto che l'attività della ditta è compresa nell'elenco delle attività di cui all'art.3, comma 1 lettera b del Regolamento Regionale n. 04/2006.*
- *Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche risulta conforme alle prescrizioni del R.R. 04/2006 nonché del Regolamento del Servizio Idrico Integrato art. 57 in quanto tutte le acque meteoriche sia di piazzali che di coperture vengono scaricate nella fognatura acque bianche gestita da Amiacque, le stesse non subiscono separazione in prime e seconde piogge in applicazione dell'art. 13 del RR 4/06.*
- *Infine, si segnala che a fronte del fatto che la ditta non ha dichiarato alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza di tali operazioni sul sistema di raccolta e trattamento, con riferimento alle disposizioni del R.R. 04/2006, si evidenzia che il presente parere si riferisce unicamente alle acque meteoriche di dilavamento.*
- *Alla luce dei volumi inviati in pubblica fognatura, dei trattamenti che le acque reflue subiscono prima del loro recapito nella rete fognaria lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura si ritiene compatibile con le caratteristiche dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Assago cui sono collettati i reflui scaricati dalla ditta fermo restando il rispetto, in ogni momento e costantemente, i limiti stabiliti dall'Autorità d'Ambito ed indicati nel "Regolamento del servizio idrico integrato", allegato 6. [...]"*

2.2. Ritenuto che il presente titolo debba autorizzare unicamente lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche, a fronte del fatto che l'Impresa non dichiara alcuna attività di lavaggio delle superfici scolanti e che quindi non si sono potute effettuare valutazioni circa l'influenza che tale operazione eserciterebbe sul sistema di raccolta, salvo che l'Impresa nell'ottemperare alla prescrizione di cui al punto n. 3.7 chieda un aggiornamento dell'autorizzazione.

2.3. L'Impresa Individuale Missana Gabriele Lodovico è autorizzata a scaricare in rete fognaria pubblica delle acque bianche le acque meteoriche provenienti dalle superfici scolanti presso l'insediamento produttivo ubicato in Via Alcide de Gasperi n. 24 nel Comune di Corsico (Mi).



- 2.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, ferma restando la responsabilità di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A. per il rilascio delle sotto riportate prescrizioni tecniche, potrà procedere, anche in fase di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ad imporre prescrizioni maggiormente restrittive.

3. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI

- 3.1. Le acque meteoriche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche con il presente Allegato sono le acque che confluiscono nei punti di scarico "S2, S3", come indicato nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione ed ubicati rispettivamente in Via Alcide de Gasperi e Via Palmiro Togliatti.
- 3.2. Lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di cui al punto 3.1 deve essere conforme ai valori limite di emissione per gli scarichi in acque superficiali contenuti nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 3.3. Il Gestore dell'Impianto, entro 30 giorni dalla notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovrà:
- a. Rendere campionabile il pozzetto della rete delle acque reflue domestiche indicato con la sigla S1 nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione. A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal "Regolamento Locale d'Igiene" e dal "Regolamento del Servizio Idrico Integrato" (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
 - b. provvedere a disconnettere le tubazioni di collegamento presenti tra la zona di carico/scarico rifiuti e l'area di cernita/selezione dei rifiuti dalle reti delle acque meteoriche confluenti negli scarichi S2 e S3 evidenziati nella planimetria allegata alla domanda di autorizzazione. Entro il medesimo termine l'Impresa dovrà trasmettere all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e al Gestore Amiacque S.r.l. gruppo Cap Holding S.p.A., documentazione tecnica e fotografica comprovante la chiusura dei suddetti collegamenti.
- 3.4. Il Gestore dell'Impianto, entro 60 giorni dalla notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dovrà trasmettere all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale e al Gestore Amiacque S.r.l. gruppo Cap Holding S.p.A. apposito elaborato grafico as built aggiornato in scala adeguata ($\geq 1:200$); nella planimetria dovranno essere chiaramente distinguibili le reti di raccolta delle diverse tipologie di reflui e acque meteoriche, i punti di allacciamento alla pubblica fognatura (i punti di scarico devono essere identificati con la sigla S seguita da un numero progressivo es.: S1 - S2 - Sn), tutti i manufatti e gli impianti connessi alla rete, nella rappresentazione della



rete dovranno essere indicati il senso di scorrimento di reflui/acque e, preferibilmente, materiale costruttivo, diametri e pendenze dei condotti.

- 3.5. Lo scarico dovrà essere esercitato nel rispetto del “*Regolamento del Servizio Idrico Integrato*” che pertanto è da considerarsi parte integrante del presente Allegato nelle parti non in contrasto con quanto espressamente autorizzato.
- 3.6. Il Gestore dell’Impianto dovrà installare idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché in generale immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica.
A tale proposito si ricorda che i pozzetti di campionamento devono avere le caratteristiche previste dal “Regolamento Locale d’Igiene” e dal “Regolamento del Servizio Idrico Integrato” (apertura di almeno cm. 50 x 50, soglia di scarico posizionata 50 cm sopra il fondo del pozzetto, soglia di ingresso 1 DN sopra la soglia di scarico).
- 3.7. Il Gestore dell’Impianto, entro 30 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, qualora debba scaricare in pubblica fognatura i reflui derivanti dall'attività di lavaggio delle superfici scolanti, dovrà inoltrare all'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale nonché al Gestore Amiacque S.r.l. gruppo Cap Holding Spa, una relazione integrativa rispetto a quella presente agli atti, che dettagli la menzionata attività di lavaggio e contestualmente fare istanza di aggiornamento del titolo affinché l'Autorità possa rettificare il titolo già emesso autorizzando altresì le acque di lavaggio delle aree esterne. Trascorsi i 30 giorni senza che l'Impresa abbia adempiuto a quanto prescritto, l'attività di lavaggio delle aree esterne si intenderà come non esercitata.
- 3.8. Tutte le superfici soggette a dilavamento meteorico devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare il più possibile l'inquinamento delle acque.
- 3.9. Nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco, eventualmente con idonei materiali assorbenti.
- 3.10. Tutti gli scarichi dovranno essere presidiati da idonei strumenti per la misura della portata scaricata. In alternativa potranno essere ritenuti idonei i sistemi di misura delle acque di approvvigionamento, in tal caso lo scarico si intenderà di volume pari al volume di acqua approvvigionata. In ogni caso, tutti i punti di approvvigionamento idrico (anche privati) dovranno essere dotati di idonei strumenti di misura dei volumi prelevati posti in posizione immediatamente a valle del punto di presa e prima di ogni possibile derivazione. Il Gestore Amiacque S.r.l. – Gruppo CAP Holding S.p.A. si riserva di contattare l’utente per proporre un progetto di smart metering degli scarichi industriali.
- 3.11. Gli strumenti di misura di cui ai punti precedenti devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale e ad Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A.. Qualora gli strumenti di



misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso, tra la rete di alimentazione e lo strumento oppure di sistemi di registrazione della portata.

- 3.12. Il Gestore dell'Impianto dovrà adottare tutte le misure necessarie onde evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
- 3.13. Il Gestore dell'Impianto dovrà presentare nuova domanda di autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione od ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento.
- 3.14. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni variazione intervenuta nel ciclo tecnologico e/o nelle materie prime adoperate.
- 3.15. Il Gestore dell'Impianto dovrà segnalare tempestivamente al soggetto autorizzante ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale, che possano modificare, qualitativamente o quantitativamente, le caratteristiche degli scarichi.
- 3.16. Il Gestore dell'Impianto dovrà notificare al soggetto autorizzante ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento.
- 3.17. Tutti i rifiuti generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.lgs. 152/2006.
- 3.18. Il presente Allegato e la planimetria già indicata fra le premesse al presente atto "*Planimetria Generale*" avente ad oggetto "*Richiesta Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A.*" del marzo 2022 devono essere tenuti a disposizione presso l'insediamento produttivo.
- 3.19. Il Gestore dell'Impianto oggetto del presente Allegato è tenuto al pagamento delle tariffe di depurazione e fognatura vigenti.

4. CONTROLLI

- 4.1. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale potrà procedere anche in futuro - sia direttamente sia per il tramite di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., alla verifica dei presupposti tecnici dichiarati dal Gestore dell'Impianto nonché alla sussistenza degli stessi per tutta la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 128 e ss. del D.lgs. 152/06 s.m.i.
- 4.2. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale, in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 129 del D.lgs. n. 152/2006, è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e delle condizioni che danno luogo

4.3. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale procede, ai sensi degli artt. 130 e 133 del D.lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente allegato facente parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti, alla diffida e secondo la gravità dell'infrazione, chiede all'Autorità competente che si proceda alla sospensione o alla revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale limitatamente allo scarico in pubblica fognatura, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie amministrative e penali di cui al titolo V della parte terza del D.lgs. 152/2006.

4.4. L'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano – Azienda Speciale ai sensi dell'art. 107, comma 1 del D.lgs. 152/2006 s.m.i., su proposta di Amiacque S.r.l. - Gruppo Cap Holding S.p.A., si riserva di modificare i limiti di accettabilità in funzione della capacità dell'impianto di trattamento acque reflue e degli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

Il Direttore Generale dell'Ufficio d'Ambito
della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale
(Avv. Italia Pepe)

*Responsabile dell'istruttoria: Ing. Davide Donzella
tel. 02/710493.16 email: d.donzella@atocittametropolitana.milano.it*

MISSANA GABRIELE LODOVICO
Via Guintellino Guglielmo n°19
20143 MILANO (MI)
Sede Operativa
Via Alcide de Gasperi n° 24
20094 CORSICO (MI)
Tel 3389195384 Missana Gabriele
Mail metalgarage@virgilio.it
Pec gabriele.missana@pec.it

Homologated SOAP.P 26/07/2022 ora 17,52.

Spett.le
SUAP DI CORSICO
C/A CCIAA DI MILANO
Via meravigli 9/b
20123 MILANO

PROT REP_PROV_MI/MI-SUPRO /0273938 del 26/07/2022

Oggetto: **istanza AUA per attività di commercio e recupero di rifiuti recuperabili non pericolosi.**

TRASMISSIONE MARCA DA BOLLO

La ditta scrivente nella persona del suo titolare sig Missana Gabriele Lodovico provvede alla trasmissione DI MARCA DA BOLLO PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTO AUA.

Identificativo MARCA DA BOLLO

01201280887708

Data marca da bollo

04/08/2021

Corsico, 26 Luglio 2022



Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)

SUAP CORSICO

Identificativo nazionale SUAP: 5896

Protocollo: REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0275925 del 27/07/2022

prato diego

PRTDGI70E10B885Z

Oggetto: Comunicazione SUAP pratica n.MSSGRL75D25F205K-24012022-1142 - SUAP 5896 - MSSGRL75D25F205K MISSANA GABRIELE LODOVICO

Spett.le Impresa

si trasmette Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impresa MISSANA GABRIELE LODOVICO, con insediamento produttivo nel Comune di Corsico (MI) in via Alcide De Gasperi n. 24 ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.

marca da bollo n. 01201280887708 del 04/08/2021

Cordiali saluti.

Per il Responsabile del SUAP

Dr. Gianfrancesco Vanzelli

L'operatore

Anna Maiorana

SUAP comunale in convenzione con la Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi

La seguente comunicazione Le è stata inviata dallo sportello SUAP del comune di CORSICO relativamente alla pratica n.MSSGRL75D25F205K-24012022-1142.

SUAP mittente: Sportello n.5896 - SUAP CORSICO

Pratica: MSSGRL75D25F205K-24012022-1142

Impresa: MSSGRL75D25F205K - MISSANA GABRIELE LODOVICO

Protocollo Registro Imprese:

Protocollo pratica: REP_PROV_MI/MI-SUPRO 0023424/24-01-2022

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_MI/MI-SUPRO 0275925/27-07-2022.

Adempimenti presenti nella pratica:

- Comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216, comma 1 del D.Lgs 152/2006
- Comunicazione all'ARPA
- Comunicazione al Comune

Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	MISSANA GABRIELE LODOVICO		
Codice fiscale:	MSSGRL75D25F205K	Provincia sede legale:	MILANO

INFORMAZIONI PRATICA

SUAP CORSICO

Identificativo nazionale SUAP: 5896

Oggetto:	Istanza AUA per autorizzazione al commercio di rifiuti recuperabili non pericolosi in particolare di
Codice Pratica:	MSSGRL75D25F205K-24012022-1142

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	VANZELLI	Nome:	GIANFRANCESCO
-----------------	----------	--------------	---------------

ALLEGATI PRESENTI

126355-364145517-Rg-5367-2022.pdf.p7m - Rg 5367_2022
MISSANA-GABRIELE-LODOVICO-MSSGRL75D25F205K-24012022-1142-AUA-Lettera-di-trasmissione.pdf.p7m - nota di trasmissione
Tras-marca-da-bollo-Missana-g.pdf.p7m - diritti rilascio aua
Tras-marca-da-bollo-Missana-g.pdf.p7m - diritti marca da bollo
126354-atto-al-suap.pdf.p7m - atto al suap
126356-364145522-AT-Rifiuti.pdf.p7m - AT_rifiuti
126357-364145530-scarichi-ato-Parere-1.pdf - scarichi ato parere (1)
126357-364145530-scarichi-ato-Parere.pdf.p7m - scarichi ato parere
126358-364145559-Planimetria.pdf - planimetria
126359-364145562-Prescrizioni-Generali.pdf - Prescrizioni_Generali
segnatura.xml - segnatuta

Area ambiente
e tutela del territorio

Settore qualità dell'aria,
rumore ed energia

Centralino 02 7740 1
www.cittametropolitana.mi.it



Città
metropolitana
di Milano

Fascicolo 10.13\2022\13

Pagina 1

Spett.li

MISSANA GABRIELE LUDOVICO

S.U.A.P. del Comune Corsico

A.R.P.A. - Dipartimento di Milano

HDI Assicurazioni S.p.A.

Oggetto: MISSANA GABRIELE LUDOVICO con sede legale in Milano (MI), Via Guintellino Guglielmo n. 19 ed insediamento produttivo in Corsico (MI), via Alcide De Gaspari n. 24.
Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 5367/2022 del 21/07/2022.
Trasmissione fidejussione n. 0691427363 del 26/07/2022 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A.
Comunicazione conformità alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004
Pratica n° MSSGRL75D25F205K-24012022-1142

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale R.G. 5367 del 21/07/2022, rilasciata per l'esercizio delle attività di recupero (art.216 D.Lgs.152/06) e per lo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche a favore dell'Impresa Individuale MISSANA GABRIELE LODOVICO - P.IVA 04945200964 - con sede legale nel comune di Milano (MI) in via Guintellino Guglielmo n. 19 ed insediamento produttivo nel comune di Corsico (MI) in via Alcide De Gasperi n. 24

Vista la nota del 31/08/2022 (prot. n. 132026) con la quale è stata trasmessa a questa Città Metropolitana la fidejussione n. 0691427363 del 26/07/2022 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A..

Vista la nota di riscontro del Settore Rifiuti e bonifiche del 02/09/2022 (prot. 133398).

Preso atto quindi che la sopracitata polizza fidejussoria, è conforme alle disposizioni indicate dalla D.G.R. 19.11.2004 n. 7/19461, la stessa viene accettata dalla scrivente Città Metropolitana.

Si da atto che la presente nota viene trasmessa all'Impresa MISSANA GABRIELE LODOVICO ed agli altri soggetti in indirizzo per essere conservata, in allegato alla Autorizzazione Unica Ambientale R.G.



Città
metropolitana
di Milano

Pagina 2

R.G. 5367 del 21/07/2022, a comprova dell'efficacia, a tutti gli effetti, del provvedimento stesso e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio
Gestione procedimenti A.U.A.
Dott. Giuseppe Bono

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

Città Metropolitana di Milano
Settore Qualità dell'Aria, Rumore ed Energia
V.le Piceno, n. 60 - 20129 Milano - tel: 027740.3970 pec: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Bono tel: 027740.3970 e-mail:
g.bono@cittametropolitana.milano.it - Responsabile del Servizio Gestione Procedimenti AUA